

***Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 6296 del 14 ottobre 2009,
Pres. Varrone, Rel. Atzeni. T.G. – Ministero dell'interno, Questura
di Genova.***

Sul ricorso in appello nrg. 8895/2007 proposto dal sig. T. G. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Muledo, Alessandra Ballerini e Marco Vano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Fabbri in Roma, viale dell'Università n. 11;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, ed il Questore di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati; della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, n. 939 in data 31 agosto 2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2009, il Consigliere Manfredi Atzeni e sentito l'Avv. dello Stato Gerardis.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Liguria il sig. T. G., cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento n. 20°12/Imm.-2° Sezione – Sogg. 1/2006 in data 2/2/2006 con il quale il Questore di Genova aveva respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Sosteneva, contestando l'opposta tesi dell'amministrazione, di disporre di sufficienti redditi, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Liguria, Sezione II, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. T. G. chiedendo il suo annullamento o riforma, previa sospensione, e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 6463 in data 11 dicembre 2007 è stata respinta l'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appellante, cittadino senegalese, si trova da tempo in Italia dove esercita lavoro autonomo.

Con il provvedimento, oggetto del giudizio, gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciatogli in precedenza, in quanto non aveva allegato all'istanza alcuna documentazione relativa ai redditi conseguiti nell'anno di riferimento (2004) ed aveva anzi dichiarato di non avere svolto alcuna attività lavorativa.

L'amministrazione ha quindi ritenuto l'appellante sprovvisto dei necessari mezzi di sussistenza, rilevando inoltre come l'art. 22, undicesimo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consenta la permanenza in Italia in attesa di occupazione dei soli lavoratori dipendenti, mentre sono esclusi dal suo ambito di applicazione i lavoratori autonomi.

Il ricorrente sostiene che le sue dichiarazioni, rese nel corso del procedimento amministrativo, sono state equivocate, non avendo egli affatto ammesso di non avere svolto attività lavorativa.

In realtà egli nell'anno in questione ha incontrato delle difficoltà professionali a causa del comportamento scorretto del proprio commercialista, sottoposto a procedimento penale; anch'egli è stato sottoposto ad affidamento in prova ai

servizi sociali.

Durante tale spazio di tempo ha potuto lavorare senza continuità; peraltro, il controllo cui è stato sottoposto dimostra come i guadagni ottenuti in tale periodo siano dovuti ad attività lecite.

Inoltre, ha potuto beneficiare dell'aiuto del fratello, anch'egli regolarmente soggiornante in Italia, grazie al quale ha potuto raggiungere il livello reddituale minimo, previsto dall'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La tesi non può essere condivisa.

L'art. 26 del richiamato D.Lgs. 286/1998 impone allo straniero che intende svolgere attività lavorativa autonoma in Italia di dimostrare non solo il possesso dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento ma anche quelli necessari per svolgere la propria attività imprenditoriale.

Quanto asserito dall'appellante non è quindi sufficiente a legittimare la sua permanenza in Italia.

Inoltre, il sostegno assicurato da altri soggetti potrebbe al massimo essere preso in considerazione, al fine di dimostrare il possesso dei necessari requisiti di reddito, solo qualora provenga da soggetti obbligati a fornirlo.

Non costituisce, invece, garanzia sufficiente il sostegno prestato per mera solidarietà, anche se provenga da familiari.

La censura deve quindi essere respinta.

L'appellante sostiene poi di avere diritto a restare nel territorio nazionale per almeno sei mesi in attesa di occupazione, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998.

Neanche questa censura può essere accolta.

La norma richiamata anche nell'intitolazione chiarisce di essere destinata a regolare la situazione dei soli lavoratori dipendenti.

La differenza di trattamento non appare illogica in ragione del fatto che la ricerca di un lavoro dipendente porta, se fruttuosa, alla costituzione di un rapporto stabile, che fornisce allo Stato una ragionevole garanzia circa l'indipendenza economica del lavoratore.

La ricerca di lavoro autonomo fornisce garanzie allo Stato solo nei termini di cui all'art. 26.

Neanche l'argomentazione da ultimo esposta può quindi essere condivisa.

L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 09/06/09 in camera di consiglio, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta.